

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
VERBALE NOMINA CTU**

I(omissis)

ATTORE

e

BANCA

CONVENUTO

Oggi 11 maggio 2023, alle ore 11:40, innanzi al Presidente dott. Pasquale Liccardo, sono comparsi:

Per I(omissis) l'avv.to (omissis)

Per **BANCA** l'avv.to (omissis)

E' altresì presente il C.T.U. dott.ssa (omissis).

Rilevato altresì

Che, come affermato nell'ordinanza 12 01 2021 nel RG xxxx/2021, l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, prevista dall'art. 696-bis c.p.c., definisce gli estremi per l'espletamento di una consulenza tecnica prima dell'istaurazione di un processo di merito «anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1° dell'art. 696», affinché il consulente provveda all'accertamento e alla

determinazione dei crediti derivanti da illeciti contrattuali ed extracontrattuali.

Che quanto ai presupposti di ammissibilità, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c. non ha natura cautelare in quanto non assolve alla funzione di permettere l'acquisizione di una prova altrimenti destinata a disperdersi nel tempo della istaurazione dell'ordinario processo ma assolve in via principale una funzione conciliativa di una controversia non ancora sfociata in un contenzioso giudiziale.

Pertanto, se ai fini della sua ammissibilità è irrilevante l'esistenza del periculum in mora (cfr. art. 696-bis C.P.C che espressamente prevede e che l'espletamento della consulenza tecnica preventiva «può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696»); deve peraltro assumersi che, come in ogni ipotesi di istruzione preventiva, la sua ammissione sia comunque vincolata all'accertamento della sussistenza del fumus boni iuris (Trib. Milano, 13 aprile 2011, in De Jure), non potendo darsi ingresso istanze di consulenza tecnica palesemente esplorative o, comunque, relative a fatti non pertinenti al thema decidendum del futuro processo o, ancora, istanze che demandano al consulente tecnico la soluzione di questioni di carattere giuridico (Trib. Milano 23 gennaio 2007, Il civilista, 2011, 11, Scenari; Trib. Milano 17 aprile 2006, in Giur. it., 2007, p. 2268; Trib. Pavia, 14.7.2008, in Banca borsa tit. cred., 1, 2009, pag. 45 e ss). Che attesa la funzione conciliativa principalmente espletata della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c, le contestazioni mosse dalla banca convenuta, ed in particolare, in ordine alla affermata legittimità del piano di ammortamento alla francese, vanificano ogni proposito insito nella misura adottanda, non potendo darsi ingresso alla misura stessa laddove ricorrano gli estremi di una controversia quale quella in esame, che deve essere in limine, compiutamente vagliata nel corso di un giudizio ordinario di cognizione quanto a sussistenza degli estremi fondativi della stessa azione; che pertanto anche la misura introdotta in via subordinata va disattesa nella sede, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo; Ritenuto che dall'accoglimento della eccezione sollevata derivi l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalle parti resistenti; ricorrono equi e giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti

PQM

Visto ed applicato l'art. 696 bis c.p.c.,

- a) rigetta in quanto inammissibile il ricorso in atti
- b) compensa le spese di lite tra le parti.

Modena 11/05/2023

Il Presidente
Pasquale Liccardo